

# COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

## Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL LOCALE DA DESTINARE A STUDIO DI TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE (DENOMINATO “EX MICRONIDO”).**

**Allegato 5 MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA**

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità alle sottoindicate modalità:

a) sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito);

b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento, da parte dell’Ente garantito, del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali";

c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:

c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;

c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;

c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;

c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente medesimo;

c5) nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";

c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

Serle, lì 15/09/2021

**Il Responsabile dell’Area Tecnica  
(Zini Geom. Mauro)**